

# LA PREVENZIONE INCENDI NEI RIFUGI ALPINI

## AGGIORNAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITA' RICETTIVE CON RIGUARDO AL TITOLO IV (RIFUGI ALPINI)

### PREMESSA

Il presente documento vuole essere **un promemoria** utile alle Sezioni, proprietarie o affidatarie di uno o più rifugi, al fine di poter valutare la condizione in essere dell'immobile, con **capacità uguale o superiori a 25 posti letto**, alla luce del nuovo Decreto Ministeriale del 03/03/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N°62 del 15/03/2014, recentemente entrato in vigore.

In particolare facciamo riferimento **alle tempistiche**, imposte dal sopra menzionato Decreto, entro le quali i **Gestori di attività ricettiva** dovranno completare e rispettare gli adempimenti previsti dal D.M. 09/04/1994 e s.m.i. e dallo stesso D.M. 03/03/2014.

Si ricorda che **le scadenze temporali** indicate nel presente documento non riguardano le eventuali altre attività presenti, singolarmente rientranti nell'Allegato I del DPR 151/11, quali ad esempio: impianto produzione calore e/o cucina con potenzialità maggiore di 116 kW, deposito GPL in bombole da 75 kg in su, serbatoio di GPL, gruppo elettrogeno di potenza superiore ai 25 kW, ecc.. Tali attività dovrebbero, se esistenti, essere già state denunciate tramite presentazione della relativa Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le scadenze temporali successivamente riportate sono **solamente per l'attività ricettiva prevista dal punto 66 dell'Allegato I del DPR 01/08/2011 N°151**.

Si coglie l'occasione per ribadire **l'obbligo di presentazione della SCIA per i Rifugi IN ESERCIZIO** al momento di tali scadenze; nel caso in cui, in concomitanza delle date di scadenza, i Rifugi siano chiusi, **ANCHE PER CHIUSURA STAGIONALE**, la SCIA potrà essere presentata successivamente e **COMUNQUE PRIMA DELLA PRIMA RIAPERTURA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA**, purchè accompagnata da una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" da cui risulti che il Rifugio, medio-tempore, era in chiusura stagionale o altra motivazione ritenuta opportuna.

Analoga possibilità è contemplata anche nel caso in cui, anziché la chiusura totale medio-tempore, venga invece operata la riduzione dei posti letto entro il limite massimo di 25.

In tal caso la SCIA non è più dovuta in quanto, anche transitoriamente, non rientrante più nell'elenco delle attività soggette al punto 66 dell'Allegato I del DPR 01/08/2011 N°151 ma ritornerà ad essere necessaria qualora il Gestore volesse ripristinare l'originaria capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto, presentando la SCIA accompagnata da atto notorio attestante, in questo caso, l'effettiva riduzione entro 25 posti letto del Rifugio operata a medio-tempore.

Il riferimento normativo per entrambi i casi sopra citati è la *Circolare VVF - DCPREV n. 1 del 24/4/2012<sup>1</sup>* che, pur indirizzato alla domanda di ammissione al Piano Biennale di adeguamento per le attività ricettive, trova perfetta applicabilità anche per il caso dei Rifugi e i relativi adeguamenti.

Si ringrazia per la collaborazione l'Arch. Fabio Jerman – Direttore del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno

---

<sup>1</sup>Circolare VVF - DCPREV n. 1 del 24/4/2012 – OMISSIS .. il Comando accetterà comunque l'istanza che dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che, medio tempore, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto; in difetto di quest'ultima dichiarazione, il Comando invierà informativa alla competente Autorità Giudiziaria, atteso che la stessa attività risulterebbe essere stata condotta in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 151/2011.

# ATTIVITA' RICETTIVA

VERS. 2

**1 – RIFUGIO ALPINO ESISTENTE CON CAPIENZA OLTRE I 25 POSTI LETTO (punto N°66 dell'Allegato I del DPR N°151/11)**

**2 – RIFUGIO ALPINO ESISTENTE CON CAPIENZA UGUALE O MINORE DI 25 POSTI LETTO**

**3 – RIFUGIO ALPINO ESISTENTE PER IL QUALE E' STATA GIA' PRESENTATA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)**

**4 – RIFUGIO ALPINO ESISTENTE PER IL QUALE SIA STATO PIANIFICATO O SIANO IN CORSO LAVORI EDILI SULLA BASE DI PROGETTO GIA' APPROVATO DAL COMANDO DEI VV.F.**

# 1 – RIFUGIO ALPINO ESISTENTE CON CAPIENZA OLTRE I 25 POSTI LETTO

## (punto N°66 dell'Allegato I del DPR N°151/11)

**DATA SCADENZA: 7 OTTOBRE 2014**

### ➤ **COSA PREVEDE LA NORMA**

*Decreto 3 Marzo 2014, art.2, comma 2-a)*

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:

- a) entro il termine del **7 OTTOBRE 2014**<sup>2</sup>, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al predetto decreto 9 aprile 1994:

9 - Impianti Elettrici;

11.2 - Estintori, incluso il **punto 26.3, lettera h)**<sup>3</sup>, ove pertinente;

<sup>2</sup>

La data sostituisce il seguente periodo "a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni"

L'articolo menzionato è il seguente:

**Art. 11 DPR N°151/11 comma 4.** - Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti *entro un anno*(\*) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento(\*)

(\*) i termini "*entro un anno*" sono stati modificati con "**entro tre anni**" (Art. 38 del D.L. 21/06/2013 N°69) definendo la data del 07/10/2014 quale termine ultimo per gli adempimenti

Si riporta l'articolo 38:

**Art. 38 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"**

Gli enti e i privati di cui all'art. 11, comma 4, del DPR n. 151/2011, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra, gli stessi presentano l'istanza preliminare di cui all'art. 3 e l'istanza di cui all'art. 4 del DPR n. 151/2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

<sup>3</sup> **Punto 26.3 - h)** la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1(\*), sia almeno annuale.

13 - Segnaletica di Sicurezza;

14 - Gestione della Sicurezza;

15 - Addestramento del Personale;

17 - Istruzioni di Sicurezza.

➤ **COSA DEVO FARE ENTRO IL 7 OTTOBRE 2014.**

- Valutare se il rifugio ha i requisiti precedenti
- Rivolgersi ad un tecnico abilitato per la redazione della documentazione necessaria
- Presentare la SCIA corredata della documentazione prevista così come previsto dall'art. 4 DPR 1° agosto 2011 N°151

<b>DATA SCADENZA: 31 DICEMBRE 2014</b>
--

➤ **COSA PREVEDE LA NORMA**

*Decreto Legge 30 Dicembre 2013 n°150, art. 11 coordinato con DM 9 Aprile 1994 art. 21.2.c*

Entro il 31 dicembre 2014 devono essere eseguiti gli adeguamenti previsti dal DM 9 Aprile 1994 per le strutture che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, in particolare devono essere adeguati al Titolo II , Parte I e II del DM 9 Aprile 1994 e i materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi all'interno delle camere per ospiti a quanto previsto dal punto 19.2.del citato DM.

➤ **COSA DEVO FARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014.**

Rivolgersi ad un tecnico abilitato per la redazione della documentazione necessaria

---

(\*) 14.1 Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e ri-scaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e de-ve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

## **DATA SCADENZA: 7 OTTOBRE 2016**

### ➤ **COSA PREVEDE LA NORMA**

*Decreto 3 Marzo 2014, art.2, comma 2- lettera b)*

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:

- b) entro il termine del **7 OTTOBRE 2016<sup>4</sup>**, per i restanti punti della predetta regola tecnica

### ➤ **COSA DEVO FARE ENTRO IL 7 OTTOBRE 2016.**

- Valutare se il rifugio ha i requisiti precedenti
- Rivolgersi ad un tecnico abilitato per la redazione della documentazione necessaria
- Presentare la SCIA corredata della documentazione prevista così come previsto dall'art. 4 DPR 1°agosto 2011 N°151

---

<sup>4</sup> La data sostituisce il seguente periodo "due anni dal termine previsto alla precedente lettera a)"

## **2 – RIFUGIO ALPINO ESISTENTE CON CAPIENZA UGUALE O MINORE DI 25 POSTI LETTO**

**DATA SCADENZA: 7 OTTOBRE 2016**

### **➤ COSA PREVEDE LA NORMA**

*Decreto 3 Marzo 2014, art.2, comma 5*

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza non superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro il termine di cui al precedente comma 2, lettera b).

### **➤ COSA DEVO FARE ENTRO IL 7 OTTOBRE 2016.**

- Valutare se il rifugio ha i requisiti precedenti
- Rivolgersi ad un tecnico abilitato per la redazione della documentazione necessaria

### **3 – RIFUGIO ALPINO ESISTENTE PER IL QUALE E' STATA GIA' PRESENTATA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)**

#### **DATA SCADENZA: DA VERIFICARE SU S.C.I.A. PRESENTATA**

##### **➤ COSA PREVEDE LA NORMA**

*Decreto 3 Marzo 2014, art.2, comma 1, lettera a*

I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo IV del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato dal presente decreto, secondo le indicazioni di cui al successivo comma, salvo che nei seguenti casi:

a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

##### **➤ COSA DEVO FARE**

Verificare che gli adeguamenti dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano ancora coerenti con quanto espresso nel documento presentato e che siano mantenute in essere tutte le misure tecniche, impiantistiche e gestionali attuate e poste appunto sulla base della SCIA.

#### **4 – RIFUGIO ALPINO ESISTENTE PER IL QUALE SIA STATO PIANIFICATO O SIANO IN CORSO LAVORI EDILI SULLA BASE DI PROGETTO GIA' APPROVATO DAL COMANDO DEI VV.F.**

**DATA SCADENZA: DA VERIFICARE SU PROGETTO PRESENTATO E APPROVATO DAL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO**

➤ **COSA PREVEDE LA NORMA**

*Decreto 3 Marzo 2014, art.2, comma 1, lettera b*

I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo IV del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato dal presente decreto, secondo le indicazioni di cui al successivo comma, salvo che nei seguenti casi:

*omissis*

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

➤ **COSA DEVO FARE**

Essendo in presenza di una valutazione progettuale già approvata, è necessario seguire tale progetto e, a completamento di esso, successivamente presentare la SCIA finale.

Nel caso il complessivo intervento di adeguamento non potesse venir integralmente completato entro la prima riapertura stagionale prevista, è necessario eseguire i lavori del complessivo progetto, già approvato, secondo l'ordine indicato nella nuova regola tecnica Rifugi, in modo da poter presentare delle SCIA scaglionate per parti di adeguamento secondo quanto appositamente in essa indicato.